

**Causa C-16/22****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

6 gennaio 2022

**Giudice del rinvio:**

Oberlandesgericht Graz (Tribunale superiore del Land, Graz, Austria)

**Data della decisione di rinvio:**

21 dicembre 2021

**Ricorrente:**

MS

**Altra parte interveniente:**

Staatsanwaltschaft Graz (Procura di Graz, Austria)

**Oggetto del procedimento principale**

Ordine europeo di indagine (in prosieguo: lo «OEI»), autorità di emissione e autorità giudiziarie

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale**

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 1, paragrafo 1, prima frase, e l'articolo 2, lettera c), punto i), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale, debbano essere interpretati nel senso che per «autorità giudiziaria» e «autorità di emissione» ai sensi di tali disposizioni può intendersi anche un Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung (Ufficio finanziario per le cause penali tributarie e l'accertamento

degli illeciti fiscali) che le disposizioni nazionali autorizzano ad esercitare i poteri e i doveri del pubblico ministero con riguardo a determinati reati.

### **Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione**

Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (in prosieguo: la «direttiva 2014/41»), in particolare articolo 1, paragrafo 1, prima frase, e articolo 2, lettera c), punti i) e ii)

### **Disposizioni nazionali pertinenti**

Bundesgesetz über die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (legge federale austriaca sulla cooperazione giudiziaria in materia penale con gli Stati membri dell'Unione europea; in prosieguo: lo «EU-JZG»)

Abgabenordnung (codice tributario tedesco; in prosieguo: la «AO»)

Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (legge tedesca relativa alla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale; in prosieguo: lo «IRG»)

### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento**

- 1 Il Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Düsseldorf (Ufficio finanziario per le cause penali tributarie e l'accertamento degli illeciti fiscali di Düsseldorf; in prosieguo: il «Finanzamt») sottoponeva a indagini l'imputata MS per sospetta evasione fiscale. In qualità di amministratrice delegata di una società a responsabilità limitata, l'imputata non avrebbe presentato la dichiarazione della cifra d'affari generata dall'esercizio di una casa di appuntamenti (Bordellbetrieb) con un'incidenza fiscale stimata di EUR 1 600 000 per il periodo dal 2015 al febbraio 2020.
- 2 Ai fini dell'istruzione della causa, il Finanzamt emetteva un OEI, trasmettendolo alla Procura di Graz in data 23 luglio 2020. Il Finanzamt chiedeva alla Procura di intimare a una banca austriaca la consegna di documentazione relativa a due conti intestati all'imputata.
- 3 L'OEI veniva firmato dal funzionario dirigente del Finanzamt. Nella sezione K dell'OEI («Dati dell'autorità che ha emesso l'OEI»), veniva spuntata la casella «autorità giudiziaria».
- 4 Conformemente alla Strafprozessordnung (codice di procedura penale austriaco), una banca può essere tenuta a fornire informazioni su conti bancari o a trasmettere la pertinente documentazione solo in forza di un atto di indagine disposto dalla

Procura sulla base di un'autorizzazione giudiziaria. Pertanto, in assenza di autorizzazione giudiziaria, la Procura austriaca non può disporre tale atto di indagine.

- 5 In data 3 agosto 2020, la Procura di Graz disponeva l'esecuzione dell'OEI, la quale veniva autorizzata dal Landesgericht Graz (Tribunale del Land, Graz, Austria) il 5 agosto 2020 e la Procura di Graz ordinava l'esecuzione della misura il 7 agosto 2020.
- 6 L'imputata presentava un ricorso avverso l'ordinanza del Landesgericht Graz (Tribunale del Land, Graz) del 5 agosto con la quale veniva autorizzata l'esecuzione. Un'impugnazione proposta dall'imputata in Germania non è stata accolta.

### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 7 L'imputata ritiene che il Finanzamt non sia un'autorità di emissione né un'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, e dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 2014/41 e che non avrebbe pertanto il potere di emettere un OEI. Al Finanzamt mancherebbero l'autonomia, l'indipendenza e la libertà di azione richieste per essere un'autorità giudiziaria. Esso non sarebbe paragonabile a una Procura, ma i funzionari preposti all'accertamento degli illeciti fiscali sarebbero da considerare semplicemente da agenti ausiliari della Procura. Tantomeno potrebbe essere considerato un'autorità di emissione, giacché l'OEI non sarebbe stato autorizzato da un'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della medesima direttiva.

### **Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 8 Il giudice del rinvio richiama una sentenza dell'Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria) del 2 giugno 2020, in cui detto tribunale ha dichiarato che, nei procedimenti previsti dall'AO tedesca, gli uffici delle imposte tedeschi eserciterebbero i poteri e i doveri del pubblico ministero, agendo pertanto come autorità giudiziarie ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 2014/41.

Di conseguenza, essi dovrebbero essere considerati «autorità di emissione» ai sensi di detta direttiva.

- 9 A tal proposito, la legislazione tedesca pertinente stabilisce quanto segue:

Articolo 386, paragrafo 2, dell'AO

«L'autorità fiscale conduce le indagini (...) autonomamente se la condotta per cui si procede:

configura unicamente un reato tributario (...)».

Articolo 399, paragrafo 1, dell'AO:

«Quando conduce le indagini autonomamente ai sensi dell'articolo 386, paragrafo 2, l'autorità fiscale esercita i poteri e i doveri del pubblico ministero nel procedimento istruttorio».

- 10 Il giudice del rinvio deve valutare l'ammissibilità dell'esecuzione dell'OEI emesso dal Finanzamt ai sensi dell'EU-JZG, che ha trasposto la direttiva 2014/41 nell'ordinamento nazionale, più precisamente ai sensi degli articoli da 55 a 55m dell'EU-JZG. L'articolo 55, paragrafo 3, dell'EU-JZG prevede: «Quando il procedimento nello Stato di emissione non è condotto da un'autorità giudiziaria, un ordine europeo di indagine può essere eseguito solo se è possibile adire un giudice avverso la decisione dell'autorità di emissione e l'ordine di indagine è stato autorizzato da un'autorità giudiziaria dello Stato di emissione». In assenza di tali presupposti, l'esecuzione di un OEI è inammissibile conformemente all'articolo 55 a, paragrafo 1, punto 9.
- 11 A termini della dichiarazione notificata dalla Rappresentanza permanente della Repubblica federale di Germania presso l'Unione europea, è previsto che un OEI, inviato dalle autorità amministrative tedesche a un altro Stato membro dell'Unione europea, a norma dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 2014/41 deve in via di principio essere convalidato dal pubblico ministero presso il Tribunale del Land (Landgericht) nella cui circoscrizione si trova l'autorità amministrativa. Tuttavia, i Länder sono liberi di assegnare la competenza per la convalida ad un organo giurisdizionale o di regolare altrimenti la giurisdizione locale della convalida da parte del pubblico ministero. Le richieste provenienti dalle autorità fiscali tedesche che sono abilitate a condurre un'indagine criminale in modo autonomo ai sensi dell'articolo 386, paragrafo 2, dell'AO, non hanno bisogno di convalida da parte di un'autorità giudiziaria o di un organo giurisdizionale. In tal caso, le autorità fiscali esercitano i diritti e le responsabilità del pubblico ministero ai sensi dell'articolo 399, paragrafo 1, dell'AO in combinato disposto con l'articolo 77, paragrafo 1, dell'IRG, ed esse stesse agiscono come autorità giudiziaria ai fini dell'articolo 2, lettera c), della direttiva menzionata.
- 12 Dato che l'OEI non è stato convalidato da un'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 2, lettera c), punto ii), seconda frase, della direttiva 2014/41, sorge la questione se, ai fini dell'emissione di un OEI, il Finanzamt possa essere equiparato a un'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, e a un pubblico ministero ai fini dell'articolo 2, lettera c), punto i), della direttiva medesima. Qualora venga data una risposta negativa a detta questione, l'esecuzione di detto OEI in Austria è inammissibile.
- 13 In particolare, i seguenti argomenti depongono in senso contrario a che un Finanzamt tedesco, il quale, secondo il diritto nazionale, esercita i poteri e i doveri del pubblico ministero con riguardo a determinati reati, sia considerato un'autorità di emissione e giudiziaria ai fini della direttiva 2014/41:

L'articolo 1, paragrafo 1, prima frase, di detta direttiva, dispone che l'OEI è una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un'autorità giudiziaria. Secondo il successivo articolo 2, lettera c), punto ii), un OEI può essere emesso non solo da un organo giurisdizionale o da un pubblico ministero, ma anche da qualsiasi altra autorità competente definita dallo Stato di emissione che, nel caso di specie, agisca in qualità di autorità inquirente nel procedimento penale e sia competente a disporre l'acquisizione di prove in conformità del diritto nazionale. In tal caso, però, prima di essere trasmesso all'autorità di esecuzione, l'OEI è convalidato da un giudice o da un pubblico ministero nello Stato di emissione.

In conformità a ciò, la Corte ha dichiarato, nella causa C-584/19 (Procura di Vienna, ECLI:EU:C:2020:1002), al punto 46, che un OEI può essere eseguito solo se l'autorità che l'ha emesso è un'autorità di emissione, ai sensi dell'articolo 2, lettera c), punto i), o se tale ordine è stato convalidato da un'autorità giudiziaria prima della sua trasmissione.

Di conseguenza, il legislatore dell'Unione ha concesso alle autorità di emissione di cui all'articolo 2, lettera c), punto i), della direttiva 2014/41 (giudici e pubblici ministeri) uno status speciale che manca alle autorità di cui al punto ii) di detta disposizione. Pertanto, gli OEI emessi dalle autorità inquirenti devono essere convalidati, ossia il loro contenuto deve essere controllato, prima della loro trasmissione alla luce dei principi enunciati dai considerando 11, 12 e 15 nonché dall'articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva.

Nella causa C-584/19, la Corte ha dichiarato che l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 2, lettera c), della direttiva 2014/41 devono essere interpretati nel senso che rientra nelle nozioni di autorità giudiziaria e di autorità di emissione il pubblico ministero di uno Stato membro o, più in generale, la Procura di uno Stato membro, indipendentemente dal rapporto di subordinazione legale che potrebbe esistere tra tale pubblico ministero o tale Procura e il potere esecutivo di tale Stato membro, e dall'esposizione di detto pubblico ministero o di detta Procura al rischio di essere soggetti, direttamente o indirettamente, ad ordini o istruzioni individuali da parte del predetto potere, nell'ambito dell'adozione di un ordine europeo di indagine.

La polizia finanziaria non è invece menzionata dall'articolo 2, lettera c), punto i), della direttiva 2014/41 ed è chiaramente diversa da una Procura, trattandosi di un'autorità amministrativa appartenente al potere esecutivo, che manca di autonomia, indipendenza e libertà di azione. può L'autorizzazione a un Finanzamt tedesco a condurre in modo autonomo un'indagine penale ha luogo soltanto con riguardo a determinati reati e il procedimento può essere avvocato dalla Procura in qualsiasi momento e senza alcuna motivazione.

L'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona ha osservato, nelle sue conclusioni dell'11 marzo 2021 presentate nella causa C-66/20, che un pubblico ministero agisce come garante della legalità dinanzi ai giudici, partecipa effettivamente all'amministrazione della giustizia e non cura esclusivamente né

principalmente l'interesse di parte dell'amministrazione pubblica, bensì il generale interesse al rispetto della legge. La ratio che ispira l'articolo 2 della direttiva 2014/41, è che le autorità amministrative necessitano della convalida degli organi giurisdizionali prima della trasmissione di un OEI e tale ratio sarebbe vanificata se le autorità facenti parte del potere esecutivo venissero equiparate alle autorità giudiziarie.

- 14 Tuttavia, nella sentenza della Corte nella causa C-584/19, possono essere riscontrati anche argomenti favorevoli a che un Finanzamt sia considerato come un'autorità giudiziaria e di emissione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, prima frase, e dell'articolo 2, lettera c), punto i), della direttiva 2014/41:

L'articolo 2, lettera c), della direttiva 2014/41, subordina la qualificazione come autorità di emissione alla sola condizione che l'organo giurisdizionale e le persone che esercitano la funzione di giudice, di magistrato istruttore o di pubblico ministero siano competenti nel caso interessato.

La direttiva 2014/41 prevede disposizioni specifiche per assicurare che l'emissione di un OEI sia accompagnata da garanzie proprie all'adozione delle decisioni giudiziarie (ad esempio, rispetto dei diritti fondamentali e della tutela giurisdizionale effettiva).

Lo scopo dell'emissione di un OEI è semplicemente quello di accelerare l'esecuzione di uno o più atti d'indagine specifici allo scopo di acquisire prove, i quali non siano idonei a ledere il diritto alla libertà della persona interessata.